



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

DODICESIMA LEGISLATURA

PRIMA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

(Politiche istituzionali, dell'Unione europea e relazioni internazionali, di bilancio e di programmazione)

RICONOSCIMENTO DEL CARATTERE USURANTE DEL LAVORO DEGLI INTERNAVIGATORI AI FINI DEL PENSIONAMENTO ANTICIPATO. MODIFICA ALL'ARTICOLO 1, COMMA 1, LETTERA D), DEL DECRETO LEGISLATIVO 21 APRILE 2011, N. 67.

Testo licenziato con modifiche dalla Commissione, in sede referente, ai sensi dell'articolo 49 del Regolamento del Consiglio regionale del Veneto

a seguito dell'assegnazione per l'istruttoria del

PROGETTO DI LEGGE STATALE N. 3

d'iniziativa dei Consiglieri Montanariello, Manildo, Bigon, Galeano, Dalla Pozza, Del Bianco, Luisetto, Micalizzi, Trevisi e Sambo

licenziato il **5 maggio 2026** nella seduta n. **16**
con la seguente votazione:

		Favorevoli	Contrari	Astenuti
Voti rappresentati	n. 40	40		
Maggioranza richiesta	n. 21			

Relatore in Aula: il consigliere Jonatan Montanariello

RICONOSCIMENTO DEL CARATTERE USURANTE DEL LAVORO DEGLI INTERNAVIGATORI AI FINI DEL PENSIONAMENTO ANTICIPATO. MODIFICA ALL'ARTICOLO 1, COMMA 1, LETTERA D), DEL DECRETO LEGISLATIVO 21 APRILE 2011, N. 67.

Relazione

Relatore: il consigliere Jonatan MONTANARIELLO

Signor Presidente, colleghi Consiglieri, con la presente proposta di legge statale si intende rimediare ad una evidente disparità normativa e previdenziale che colpisce una categoria di lavoratrici e lavoratori del trasporto pubblico locale (TPL): gli internavigatori.

Essi svolgono un'attività essenziale per il funzionamento di città come Venezia e di altri contesti di navigazione interna, garantendo quotidianamente un servizio di mobilità, sicurezza e continuità del servizio pubblico ventiquattr'ore su ventiquattro.

Le condizioni di lavoro degli internavigatori presentano in modo strutturale tutti gli elementi tipici del lavoro usurante: esposizione prolungata a rumore e vibrazioni, condizioni climatiche spesso estreme, turnazioni irregolari, carichi di responsabilità elevati, stress fisico e psichico continuo.

Nonostante ciò, a livello previdenziale, il carattere usurante di questa attività non è attualmente riconosciuto, diversamente da quanto avviene per altre categorie del TPL - in particolare gli autoferrotranvieri - che operano all'interno dello stesso perimetro contrattuale e di servizio.

Questa disparità non trova giustificazione né nelle condizioni reali di lavoro, né nei principi di equità e tutela della salute, che dovrebbero orientare il sistema previdenziale. Solo nell'area veneziana la platea coinvolta è di circa mille lavoratrici e lavoratori, ma vi sono fondati motivi per ritenere che il tema possa riguardare anche altre realtà di navigazione interna che applicano il contratto collettivo nazionale di lavoro del TPL (operatori del servizio di navigazione lacuale del lago di Garda), rendendo la questione potenzialmente di rilievo nazionale.

Tale situazione richiede un intervento di correzione normativa e di giustizia previdenziale, in grado di sanare una discriminazione evidente.

Si tratta di una scelta coerente con i valori di tutela della salute e della dignità del lavoro, di equità tra lavoratori che svolgono mansioni analoghe e di riconoscimento del ruolo essenziale di tale categoria di lavoro.

L'inserimento degli internavigatori tra le categorie di lavoro usurante rappresenterebbe la correzione di un'ingiustizia strutturale che colpisce quei lavoratori che garantiscono un servizio pubblico essenziale, che spesso vengono trascurati dalla politica al punto da divenire invisibili.

La presente proposta legislativa, all'esame di quest'Assemblea, intende quindi inserire i conducenti di veicoli natanti impiegati nella navigazione interna e adibiti al trasporto pubblico locale tra le categorie di lavori usuranti.

In data 19 febbraio 2026 è stata presentata alla Presidenza del Consiglio regionale, assumendo il numero 3 tra le proposte di legge statale depositate nel corso della dodicesima legislatura e venendo assegnata in sede referente alla Prima Commissione consiliare in data 27 febbraio.

Essa è stata illustrata ai consiglieri della richiamata Commissione nella seduta n. 13 del 16 aprile e, nella seduta n. 16 del 5 maggio, approvata all'unanimità, apportando:

- *una modifica all'iniziale formulazione dell'articolo 1, estendendo il riconoscimento del carattere usurante, ai fini del pensionamento anticipato, al personale addetto alla conduzione dei sistemi di TPL a guida vincolata su gomma (tramvie);*
- *la sostituzione dell'iniziale declaratoria di neutralità con una norma finanziaria, atteso che gli effetti della proposta legislativa incidono, in senso ampliativo, sull'individuazione di categorie di soggetti che possono esercitare il diritto per l'accesso al trattamento pensionistico anticipato e, in definitiva, hanno ricadute sul bilancio statale.*

Sulla versione, così modificata, dell'articolato hanno espresso voto favorevole i Consiglieri Barbisan, Corazzari, Marcon (Lega - Liga Veneta), Tomaello, Pressi (Stefani Presidente), Patron (Forza Italia - Berlusconi - Autonomia per il Veneto - PPE), Benetti (Fratelli d'Italia - Giorgia Meloni), Lovat, Szumski (Szumski Resistere Veneto), Dalla Pozza, Galeano, Manildo (Partito Democratico), Cendron (Liste Civiche Venete), Rocco (Riformisti Veneti In Azione - Uniti per Manildo Presidente), Brescacin (Gruppo Misto), Morosin (Liga Veneta Repubblica con Morosin) e Baldan F. (Movimento 5 Stelle).

RICONOSCIMENTO DEL CARATTERE USURANTE DEL LAVORO DEGLI INTERNAVIGATORI AI FINI DEL PENSIONAMENTO ANTICIPATO. MODIFICA ALL'ARTICOLO 1, COMMA 1, LETTERA D), DEL DECRETO LEGISLATIVO 21 APRILE 2011, N. 67.

Art. 1 - Modifica all'articolo 1, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67 "Accesso anticipato al pensionamento per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, a norma dell'articolo 1 della legge 4 novembre 2010, n. 183".

1. All'articolo 1, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, dopo le parole "*conducenti di veicoli,*" sono aggiunte le seguenti parole "*anche natanti utilizzati nella navigazione interna, nonché il personale addetto alla conduzione di sistemi di trasporto pubblico locale a guida vincolata su gomma (tramvie)*".

Art. 2 - Norma finanziaria.

1. Alle maggiori spese derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028, nell'ambito del Programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni 2026, 2027 e 2028.

INDICE

Art. 1 - Modifica all'articolo 1, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67 "Accesso anticipato al pensionamento per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, a norma dell'articolo 1 della legge 4 novembre 2010, n. 183".....	3
Art. 2 - Norma finanziaria.....	3